



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,

la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante "Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156";

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 14413 DCPREV del 21 ottobre 2013, indirizzata agli

[Handwritten signature]

Organismi interessati ad essere notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante “Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011”.

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 2475 STC del 09 marzo 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante “Ulteriori chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011”.

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 7796 STC del 09 settembre 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante “Procedure di rinnovo autorizzazioni e notifiche ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011”.

VISTA la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n.0363001 MiSE del 17 novembre 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazioni e notifiche”.

VISTI i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, con il quale è stato istituito, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e deliberare, ai sensi dell’articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai fini dell’autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l’eventuale conferimento della delega all’Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, n.5709 del 05/07/2013 e n. 3167 del 13/05/2014 (prot. ConSup) con cui l’Organismo **AJA Registrars Europe S.r.l.** è stato precedentemente

autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA l'istanza di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **AJA Registrars Europe S.r.l.**;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, espressa in data **19/05/2017**;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **AJA Registrars Europe S.r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Prodotto:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/114	EN197-1	Cemento – Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni	-----

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/124	EN 13108-1	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	-----
	EN 13108-2	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	-----
	EN 13108-3	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	-----
	EN 13108-4	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	-----
	EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	-----
	EN 13108-6	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	-----

Y

8R

	EN 13108-7	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	-----
	EN 12591	Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi per applicazioni stradali	-----
	EN 13808	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	-----
	EN 13924	Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni	-----
M/125	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	-----
	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	-----
	EN 13055-1	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	-----
	EN 13055-2	Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	-----
	EN 13139	Aggregati per malta	-----
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	-----
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche	-----
	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	-----
M/100	EN 13224	Elementi nervati per solai	-----
	EN 13225	Elementi strutturali lineari	-----
	EN 13693	Elementi speciali per coperture	-----
	EN 13747	Lastre per solai	-----
	EN 14991	Elementi da fondazione	-----
	EN 14992	Elementi da parete	-----
	EN 15050	Elementi da ponte	-----
M/120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	-----

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via delle arti 123 – Fiumicino (RM)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all'attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
6. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto d) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data **05/07/2017** ed ha durata di **quattro anni**.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti a ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime.

Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 e nelle pertinenti disposizioni impartite dalle Amministrazioni nazionali competenti, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato

Roma, li

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Tolomeo Litterio

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino